



24.6.2010

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1667/2009, presentata da Walter Grytzik, cittadino tedesco, a nome di Günter Modlinger, sulla violazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio (patrocinio a spese dello Stato in controversie transfrontaliere)

### 1. Sintesi della petizione

L'avvocato, a nome del proprio assistito coinvolto in una controversia concernente una proprietà a Ibiza, sostiene che la Spagna abbia violato la direttiva 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. La richiesta di patrocinio a spese dello Stato al fine di affrontare i costi di un viaggio per potersi presentare dinanzi a un giudice è stata rifiutata, in modo erroneo secondo quanto sostiene il legale.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

*"La petizione*

Il firmatario, un avvocato tedesco, descrive una controversia legale a Ibiza. Aveva richiesto al giudice di prima istanza di Ibiza, a nome del proprio cliente, di garantire a quest'ultimo il patrocinio per una richiesta di risarcimento relativa a un investimento immobiliare.

A tale richiesta, il giudice di prima istanza aveva fissato un'udienza a Ibiza e, mediante mandato di comparizione, aveva sottolineato che l'eventuale assenza della parte avrebbe costituito una rinuncia. Il firmatario ha presentato ricorso avverso questo atto e ha richiesto il pagamento anticipato delle spese di viaggio del proprio cliente o di sollevare quest'ultimo dall'obbligo di presentarsi di persona. Il seguito di tale ricorso non è stato allegato alla petizione. Il denunciante non si è presentato dinanzi al giudice per l'udienza. Con decisione del 10 aprile 2007, il giudice ha dichiarato ritirata l'azione legale.

Il firmatario denuncia che la decisione della giurisdizione spagnola non risulta conforme alla direttiva 2003/8/CE del Consiglio (patrocinio a spese dello Stato in controversie transfrontaliere).

#### *Le osservazioni della Commissione*

La Commissione non dispone di alcuna competenza a intervenire in casi individuali di violazione dei diritti, a meno che non sussista una palese violazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro o di un organo di Stato.

L'Unione europea ha adottato norme specifiche per promuovere la richiesta di patrocinio in caso di controversie transfrontaliere per le persone prive di risorse sufficienti, nei casi in cui l'assistenza risulti necessaria per garantire un efficace accesso alla giustizia. Le disposizioni in questione sono contenute nella direttiva 2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intese a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. La direttiva, tuttavia, definisce esclusivamente alcune norme minime comuni in tal senso. Laddove la direttiva non prevede alcuna regolamentazione specifica, le procedure civili inerenti al patrocinio restano di competenza delle autorità nazionali.

La direttiva non fornisce norme dettagliate sul trattamento della richiesta di patrocinio. Disciplina esclusivamente le specifiche situazioni transfrontaliere, per esempio prevede norme sulla presentazione e la trasmissione delle domande di patrocinio (articolo 13 della direttiva) o sulle autorità competenti e lingue (articolo 14). L'articolo 15 fornisce alcune norme minime sul trattamento delle domande di patrocinio, ma non fornisce regolamentazioni dettagliate in tal senso.

L'articolo 7 della direttiva non si applica inoltre al trattamento delle domande. La procedura per garantire il patrocinio è regolamentata esclusivamente dal capitolo IV (articoli 12 e seguenti) della direttiva. L'articolo 7 fa quindi esclusivo riferimento alle spese da coprire se è garantito il patrocinio, non se il giudice affronta le procedure legali per decidere sulla concessione del patrocinio legale. Pertanto, per le procedure civili relative alla concessione del patrocinio, si applica il diritto nazionale (cfr. MüKo-Rauscher, ZPO, paragrafo 1076, numero a margine 3; Zöller-Geimer, ZPO, paragrafo 1976 numero a margine 4).

Il considerando 19 della direttiva afferma che 'nel considerare se la presenza fisica di una persona sia richiesta in aula i giudici di uno Stato membro dovrebbero valutare i vantaggi delle possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale'. Tuttavia, né l'articolo 12 e

seguenti né l'articolo 7 della direttiva prevedono norme che sollevino una parte dall'obbligo di comparire a un'udienza. Infine, nessuno degli articoli in questione prevede norme sulla necessità di un pagamento anticipato per il richiedente.

Se il firmatario ritiene che i suoi diritti siano stati violati nel caso di specie, dovrebbe presentare ricorso a livello nazionale attraverso le giurisdizioni spagnole.

### *Conclusione*

Dal momento che la questione sollevata nella petizione non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, la Commissione europea non può intervenire a nome del firmatario."